

CAMERA DEI DEPUTATI N. 170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, BADINI CONFALONIERI, BERLINGUER, CORTESE GUIDO,
DE MARTINO FRANCESCO, GUADALUPI, PERTINI**

Annunziata il 24 settembre 1953

**Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte,
della Costituzione della Repubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è ben noto, la Carta costituzionale, nel suo articolo 102, stabilisce una norma fondamentale relativamente alla funzione giurisdizionale, demandandone l'esercizio al Magistrato ordinario, e vietando l'istituzione di giudici straordinari o speciali; e nell'articolo 103 definisce i limiti della giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, nonché dei Tribunali militari. Relativamente a questi ultimi, e per quanto riguarda il tempo di pace, la Costituzione statuisce che essi « hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ». (articolo 103, ultima parte).

È evidente lo spirito informatore delle norme costituzionali nel senso della generalità di applicazione della giurisdizione ordinaria, e della eccezionalità, non suscettibile, quindi, di estensione alcuna, né legislativa né tanto meno interpretativa, delle giurisdizioni speciali cui la Costituzione stessa segna limiti non valicabili. La riportata ultima parte dell'articolo 103 indica il carattere eccezionale e delimitato della giurisdizione dei tribunali militari in modo espresso con l'avverbio « soltanto »; e assegna a questa giurisdizione due limiti, oggettivo il primo (reati militari), soggettivo il secondo (commessi da appartenenti alle Forze armate). Ove non ricorrano

entrambe tali condizioni, i tribunali militari sono carenti di giurisdizione, a seguito della disposizione in esame.

È avviso dei proponenti che, stante il tenore di questa norma costituzionale, da che essa è entrata in vigore, più non possa sussistere una competenza che i limiti costituzionali di giurisdizione escludono; e che per tanto fuori di dubbio sia che non possa più ritenersi applicabile l'articolo 8 del Codice penale militare di pace, in quanto è con esso incompatibile la norma dell'ultima parte dell'articolo 103 della Costituzione, il cui tenore, e, *ad abundantiam*, i cui lavori preparatori escludono qualsiasi forma di interpretazione estensiva o allargata. Una contraria interpretazione, infatti, quando si tengano presenti le norme del testo unico sul reclutamento dell'esercito, approvato con il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 229, e successive modificazioni, condurrebbe a conclusioni contrastanti con il testo e con la *mens legis* delle norme costituzionali predette, in quanto ne deriverebbe che per la generalità dei cittadini maschi la regola diverrebbe eccezione ed eccezione la regola, restando il principio generale enunciato dall'articolo 102 della Costituzione circoscritto ai giovanissimi, ai vecchi, e ai riformati, persino anche per reati comuni che, per essere contemplati anche dalla legge

penale militare, si pretenda assumano carattere di reato militare.

Ritengono pertanto i proponenti che la riportata ultima parte dell'articolo 103 della Costituzione non possa intendersi se non come operativa della limitazione della giurisdizione dei tribunali militari soltanto, come espressamente il testo dice, oggettivamente al carattere militare del reato, e soggettivamente alla qualifica di militare del reo, intesa come attualità del rapporto di servizio alle armi, con esclusione di coloro che, trovandosi in congedo dopo aver prestato servizio, o in attesa di prestarlo, non appartengono alle forze armate se non in modo virtuale. Tale interpretazione è condivisa da giuristi di chiarissima fama (come è risultato in occasione di recente clamoroso episodio) ed è stata sostanzialmente convalidata dalla Suprema Corte di Cassazione, che in sentenza 8 marzo 1952 delle Sezioni Unite riconosceva il carattere innovativo e precettivo dell'articolo 103 della Costituzione. Permane peraltro la concreta possibilità che da taluni organi della magistratura militare requirente si nutra opinione diversa, e si promuovano, come è più d'una volta avvenuto in tempo recente, processi che vengono ad essere radicati in

contrasto con la norma costituzionale, e pongono in essere perciò, oltre che una gravissima lesione dei principi fondamentali di diritto della Repubblica, anche un ben spiegabile perturbamento della coscienza pubblica, in materia che più che ogni altra richiede la certezza del nostro diritto pubblico, e la garanzia del cittadino.

Per questi motivi si rende, ad avviso dei proponenti, indispensabile e urgente un provvedimento legislativo che rimuova ogni dubbio, renda impossibile ogni abuso, e dichiari l'esatta interpretazione che deve essere data dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica.

Nessuna innovazione viene pertanto proposta con il presente provvedimento. I proponenti confidano nella benevola accoglienza alla presente proposta da parte di ogni settore della Camera, in quanto a tutti egualmente deve stare a cuore l'attuazione e l'esatta interpretazione della legge fondamentale della Repubblica, che tutti egualmente ci vincola e regge.

Il breve testo dei tre articoli che ci onoriamo di sottoporre agli onorevoli colleghi non richiede particolare illustrazione, poiché essi tendono alla semplice dichiarazione di ciò che la Costituzione ha disposto in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari, nei confronti dei cittadini appartenenti alle Forze armate.

Ove non ricorrano entrambe tali condizioni, nessuna procedura può essere iniziata, neppure per connessione, dai tribunali anzidetti, né può essere ordinata alcuna restrizione della libertà personale.

ART. 2.

Agli effetti del precedente articolo, sono considerati appartenenti alle Forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle Forze armate della Repubblica, nel momento nel quale sia commesso il reato di cui siano imputati.

ART. 3.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.